

REGOLAMENTO (CEE) N 3896/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;****visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,****vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,****visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,****visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,**

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che la Comunità, nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte I,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

⁽¹⁾ GU n. C 165 del 3. 7. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 150.⁽³⁾ GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 46.